**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 75°** **ROMA - Lunedì, 9 luglio 1934 - ANNO XII** **Numero 159**



TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1933**

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 2430.
**Approvazione del conto consuntivo della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1930-31** . . . . . . . . . . . Pag. 3146

**1934**

LEGGE 4 giugno 1934, n. 1033.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, contenente norme di condominio per le cooperative edilizie a contributo statale e mutuatarie della Cassa depositi e prestiti.** Pag. 3148

LEGGE 4 giugno 1934, n. 1034.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1864, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena.** Pag. 3149

LEGGE 31 maggio 1934, n. 1035.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 499, circa l'autorizzazione preventiva del Ministero della marina per la concessione di credito ad ufficiali e sottufficiali da esso dipendenti** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3149

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1036.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, recante nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari** . . . . . . . . . . . Pag. 3149

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1037.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, che reca disposizioni per la riduzione delle pigioni.** Pag. 3149

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1038.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali.** Pag. 3150

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. 1039.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria della Misericordia, in Poggio, comune di S. Giorgio** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3150

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. 1040.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un secondo ufficio di vice parroco nella parrocchia di S. Maria Maddalena, in isola di La Maddalena** . . . . . . . . Pag. 3150

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. 1041.
**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Benedettine della SS. Annunziata, in Rosano, comune di Rignano sull'Arno** . . . . . . . . . . Pag. 3150

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. 1042.
**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore della S. Famiglia con Casa madre in Spoleto** . Pag. 3150

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1934.
**Modificazioni alla circoscrizione finanziaria degli Uffici delle tasse sugli affari di Trieste e di Udine e dei Circoli d'ispezione della provincia di Udine** . . . . . . . . . . . . Pag. 3150

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.
**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3152

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1934.
**Modificazioni all'inquadramento di alcune categorie professionali** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3153

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1934.
**Revoca dell'autorizzazione concessa all'Essiccatoio cooperativo bozzoli di Cetraro per l'esercizio del credito agrario.** Pag. 3154

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana** . . . Pag. 3154

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**
Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del torrente Cercito, in provincia di Roma . Pag. 3159
Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del fosso Brecce, in provincia di Pesaro . . Pag. 3159

**Ministero delle finanze:**
Media dei cambi e delle rendite . . . . . . . Pag. 3159
Sostituzione dei titoli dei debiti consolidati con quelli del nuovo Prestito redimibile 3,50 per cento . . . . . Pag. 3159

CONCORSI

**Ministero dell'educazione nazionale:** Concorso a 35 borse di studio per alunni maschi che frequentino i Regi istituti magistrali . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3160
**Ministero delle comunicazioni:** Diario delle prove scritte dei concorsi a 20 posti di ingegnere specializzato, a 50 posti nel ruolo del personale direttivo ed a 500 posti di impiegato ausiliario . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3160

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 2430.
**Approvazione del conto consuntivo della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1930-31.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232;
Vista la legge 1° maggio 1930, n. 474, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e il Regio decreto 23 giugno 1930, n. 934, che approva il bilancio della Cirenaica per l'esercizio 1930-31;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1930-31.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . . . . . . . . L. 277.795.482,42
delle quali furono riscosse . . . . . . » 235.309.789,65

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 42.485.692,77

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . . . . . . . . L. 289.966.477,11
delle quali furono pagate . . . . . . » 205.510.048,06

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 84.456.429,05

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1930-31, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | 265.289.945,62 |
| Spesa (al netto dell'avanzo della gestione) | » | 260.627.526,96 |
| Avanzo effettivo . . . + | L. | 4.662.418,66 |

Movimento di capitali:

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | 440.613,40 |
| Spesa | » | 697.572,20 |
| Differenza passiva . . — | L. | 256.958,80 |

Contabilità speciali:

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | 12.064.923,40 |
| Spesa | » | 12.064.923,40 |
| | L. | — |

Riepilogo generale:

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | 277.795.482,42 |
| Spesa (al netto dell'avanzo della gestione) | » | 273.390.022,56 |
| Avanzo finale . . + | L. | 4.405.459,86 |

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1929-30 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1929-30, sono stabilite come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . . . . . . . . L. 163.710.163,53
delle quali furono riscosse . . . . . » 54.639.037,13

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 109.071.126,40

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1929-30, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . . . . . . . L. 183.391.008,52

delle quali furono pagate . . . . . . » 79.382.134,94
e rimasero da pagare . . . . . . . L. 104.008.873,58

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1930-31.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-1931, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

| | |
|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1930-31 (art. 1) . . . . . . | L. 42.485.692,77 |
| Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . | » 109.071.126,40 |
| Somme riscosse e non versate in Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . | » 18.732.192,44 |
| Residui attivi al 30 giugno 1931 . . | L. 170.289.011,61 |

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

| | |
|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1930-31 (art. 2) . . . . . . . . . . | L. 84.456.429,05 |
| Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . | » 104.008.873,58 |
| Residui passivi al 30 giugno 1931 . . | L. 188.465.302,63 |

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

La situazione finanziaria, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, è stabilita come segue:

Attività:

| | | |
|---|---|---|
| 1° Fondo di cassa al 30 giugno 1931 . . | | L. 18.176.291,02 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1931: | | |
| a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1930-31 . . | L. 42.485.692,77 | |
| b) sui residui degli esercizi precedenti. | » 109.071.126,40 | |
| c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria . . . . . | » 18.732.192,44 | |
| | | » 170.289.011,61 |
| | | L. 188.465.302,63 |

Passività:

| | | |
|---|---|---|
| 1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1931: | | |
| a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1930-31 . . . | L. 84.456.429,05 | |
| b) sui residui degli esercizi precedenti . . | » 104.008.873,58 | |
| | | L. 188.465.302,63 |

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Alla competenza dell'articolo aggiunto 105-*bis*, del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1930-31, con la dizione: « Fondo di riserva » da destinarsi, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, negli esercizi successivi, a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dal minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia, è inscritta la somma di . . . . . . . . . . L. 16.576.454,55

così costituita:

| | |
|---|---|
| a) avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 3) . . . . . . . . . . . . . | L. 4.405.459,86 |
| b) maggiori accertamenti dei residui attivi . . . . . . . . . . . . . . | » 10.208.682,23 |
| c) miglioramento dei residui passivi . | » 1.962.312,46 |
| | L. 16.576.454,55 |

Art. 10.

Sono approvate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spesa, in conto competenza ed in conto residui, le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo del bilancio.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI.

*Ferrovie della Cirenaica.*

*Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanz.* 1930-31.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio della Cirenaica, in . . . . . . . . . . L. 4.094.636,71
delle quali furono riscosse . . . . . » 3.229.200,09

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 865.436,62

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1930-1931, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano

| | | |
|---|---|---|
| dal conto consuntivo, in . . . . . . | L. | 4.102.744,27 |
| delle quali furono pagate . . . . . . | » | 2.825.575,64 |
| e rimasero da pagare . . . . . . . | L. | 1.277.168,63 |

*Entrate e spese residue dell'esercizio* 1929-30 *ed esercizi precedenti.*

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate, come dal conto consuntivo del

| | | |
|---|---|---|
| bilancio, in . . . . . . . . . . . . | L. | 6.050.024,10 |
| delle quali furono riscosse . . . . . | » | 5.546.636,09 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . | L. | 503.388,01 |

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1929-30, restano determinate, come dal conto consuntivo del bi-

| | | |
|---|---|---|
| lancio, in . . . . . . . . . . . . . | L. | 8.062.002,28 |
| delle quali furono pagate . . . . . . | » | 6.771.419,84 |
| e rimasero da pagare . . . . . . . | L. | 1.290.582,44 |

*Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio* 1930-31.

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-1931, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1930-31 (art. 11) . . . . . . | L. | 865.436,62 |
| Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) . . | » | 503.388,01 |
| Somme riscosse e non versate in Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . | » | 118.874,65 |
| Residui attivi al 30 giugno 1931 . . | L. | 1.487.699,28 |

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1930-31 (art. 12) . . . . . | L. | 1.277.168,63 |
| Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) . . . | » | 1.290.582,44 |
| Residui passivi al 30 giugno 1931 . . | L. | 2.567.751,07 |

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, è stabilita come segue:

Attività:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Fondo di cassa al 30 giugno 1931 . . | | | L. | 1.080.051,79 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1931: | | | | |
| *a*) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1930-31 . . | L. | 865.436,62 | | |
| *b*) sui residui degli esercizi precedenti . . | » | 503.388,01 | | |
| *c*) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria . . . . . | » | 118.874,65 | | |
| | | | » | 1.487.699,28 |
| | | | L. | 2.567.751,07 |

Passività:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1931: | | | | |
| *a*) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1930-31 . . | L. | 1.277.168,63 | | |
| *b*) sui residui degli esercizi precedenti . . | » | 1.290.582,44 | | |
| | | | L. | 2.567.751,07 |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *giugno* 1934 - *Anno XII*
*Atti del Governo, registro* 348, *foglio* 115. — MANCINI.

LEGGE 4 giugno 1934, n. 1033.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, contenente norme di condominio per le cooperative edilizie a contributo statale e mutuatarie della Cassa depositi e prestiti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, contenente norme di condominio per le cooperative edilizie a contributo statale e mutuatarie della Cassa depositi e prestiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 giugno 1934, n. 1034.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1864, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1864, con il quale è stato approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 maggio 1934, n. 1035.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 499, circa l'autorizzazione preventiva del Ministero della marina per la concessione di credito ad ufficiali e sottufficiali da esso dipendenti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge in data 8 marzo 1934, n. 499, circa l'autorizzazione preventiva del Ministero della marina per la concessione di credito ad ufficiali e sottufficiali da esso dipendenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1036.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, recante nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, recante nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1037.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, che reca disposizioni per la riduzione delle pigioni.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, che reca disposizioni per la riduzione delle pigioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1038.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. 1039.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria della Misericordia, in Poggio, comune di S. Giorgio.**

N. 1039. R. decreto 7 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fano, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria della Misericordia in Poggio, comune di S. Giorgio (Pesaro), e viene autorizzata la parrocchia medesima ad accettare la donazione Pucci.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1934 - Anno XII*

---

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. 1040.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un secondo ufficio di vice parroco nella parrocchia di S. Maria Maddalena, in isola di La Maddalena.**

N. 1040. R. decreto 7 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ampurias e Tempio in data 10 agosto 1933, relativo alla istituzione di un secondo ufficio di vice parroco nella parrocchia di S. Maria Maddalena, in isola di La Maddalena.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1934 - Anno XII*

---

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. 1041.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Benedettine della SS. Annunziata, in Rosano, comune di Rignano sull'Arno.**

N. 1041. R. decreto 7 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Benedettine della SS. Annunziata, in Rosano, comune di Rignano sull'Arno, ed è autorizzato il trasferimento allo stesso di alcuni immobili, in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1934 - Anno XII*

---

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. 1042.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore della S. Famiglia con Casa madre in Spoleto.**

N. 1042. R. decreto 7 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore della S. Famiglia, con Casa madre in Spoleto, e viene autorizzato il trasferimento di immobile del valore approssimativo di L. 600.000 a favore dell'Istituto anzidetto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1934 - Anno XII*

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1934.

**Modificazioni alla circoscrizione finanziaria degli Uffici delle tasse sugli affari di Trieste e di Udine e dei Circoli d'ispezione della provincia di Udine.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse e dei Circoli d'ispezione, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta la opportunità di riunire in un unico ufficio i due uffici « Successioni e demanio » e « Atti giudiziari » di Trieste, e di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due attuali uffici « Bollo e demanio » e « Registro » di Udine, variando anche la circoscrizione dei circoli d'ispezione della provincia di Udine, in relazione alle mutate esigenze dei servizi;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere con decreto Ministeriale a tali variazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio « Atti giudiziari » e l'Ufficio « Successioni e demanio » di Trieste vengono riuniti in un unico ufficio che assume la denominazione di « Ufficio successioni e atti giudiziari », con i servizi di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

L'Ufficio « Registro » e l'Ufficio « Bollo e demanio » di Udine assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari e bollo ».

Art. 3.

Sono approvate le annesse tabelle *B* e *C*, con le quali viene disposta la ripartizione dei servizi fra i due Uffici « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari e bollo » di Udine, e viene modificata la circoscrizione dei circoli d'ispezione della provincia di Udine.

Art. 4.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con le annesse tabelle avranno effetto dal 1° luglio 1934.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: JUNG.

**Tabelle annesse al decreto Ministeriale 12 giugno 1934.**

TABELLA *A*.

| Sede e denominazione dell'Ufficio | Ripartizione dei servizi |
|---|---|
| | *Azienda dello Stato.* |
| TRIESTE:<br>Ufficio successioni e atti giudiziari. | 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari, con la riscossione di tutte le tasse, e diritti inerenti principali e accessori.<br>2. Tasse di successione e diritti accessori.<br>3. Tasse di manomorta.<br>4. Tasse a debito.<br>5. Tasse sul pubblico insegnamento.<br>6. Tasse di concessione governativa comprese le tasse di porto d'arma e da caccia ed esclusi i diritti di segreteria.<br>7. Tasse di bollo speciali sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria e onoraria giurisdizione.<br>8. Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze.<br>9. Riscossione di multe e spese di giustizia penale e amministrativa.<br>10. Pagamento di spese di giustizia penale e civile.<br>11. Tasse varie e proventi servizi pubblici.<br>12. Diritti per significazione di atti all'estero.<br>13. Servizi inerenti alle tasse sulla circolazione degli autoveicoli.<br>14. Demanio pubblico e patrimoniale; Enti amministrati ed Asse ecclesiastico.<br>15. Eredità devolute allo Stato.<br>16. Depositi di spese d'asta e contratti.<br>17. Imposta di ricchezza mobile mercedi operai.<br>18. Entrate eventuali diverse: recupero crediti verso funzionari e contabili dello Stato.<br>19. Concorso alla spesa del Fondo Premi a carico dei proventi, utili e compensi diversi.<br>20. Ricupero di spese.<br>21. Residui attivi del cessato regime. |
| | *Aziende Speciali.* |
| | 1. Multe e spese di giustizia per atti coattivi.<br>2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari.<br>3. Demanio forestale.<br>4. Competenze per atti coattivi.<br>5. Ricupero crediti per cessioni stipendi |

Roma, addì 12 giugno 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: JUNG.

TABELLA *B*

| Sede e denominazione dell'Ufficio | Ripartizione dei servizi |
|---|---|
| | *Azienda dello Stato.* |
| UDINE:<br>Ufficio atti civili e successioni. | 1. Registrazione degli atti pubblici, privati e delle denuncie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse e diritti inerenti principali e accessori.<br>2. Tasse di successione e tasse e diritti accessori.<br>3. Tassa di manomorta.<br>4. Credito fondiario.<br>5. Diritti di segreteria.<br>6. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati e copie ed estratti.<br>7. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato.<br>8. Concorso alla spesa del Fondo premi a carico dei proventi eventuali, utili e compensi diversi.<br>9. Ricupero di spese. |
| | *Aziende speciali.* |
| | 1. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.<br>2. Cassa nazionale del notariato.<br>3. Competenze per atti coattivi. |
| | *Azienda dello Stato.* |
| UDINE:<br>Ufficio atti giudiziari e bollo. | 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari, con la riscossione di tutte le tasse, diritti inerenti principali e accessori.<br>2. Tassa di bollo speciale sulle sentenze e provvedimenti in materia di onoraria e volontaria giurisdizione.<br>3. Vendita di tutte le specie di valori bollati comprese le marche per la esazione dei diritti metrici.<br>4. Bollazione con marche o col visto pel bollo.<br>5. Tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento: tassa sugli scambi; diritti erariali sugli spettacoli, tasse di bollo sui conti dei ristoranti, tasse di bollo sui traporti, tasse sulle carte da giuoco: contravvenzioni relative a tutte le suddette tasse e corrispondenti depositi.<br>6. Tasse a debito.<br>7. Tasse di concessione governativa, compresi i permessi di porto d'arme e da caccia ed esclusi i diritti di segreteria.<br>8. Tasse in surrogazione del bollo e registro, tasse sulle assicurazioni e contratti di borsa.<br>9. Servizi inerenti alle tasse sulla circolazione degli autoveicoli.<br>10. Tasse varie e proventi dei servizi pubblici.<br>11. Riscossione delle multe e delle spese di giustizia civile e penale ed amministrativa di qualunque specie.<br>12. Pagamento di spese di giustizia civile e penale.<br>13. Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze. |

| Sede e denominazione dell'Ufficio | Ripartizione dei servizi |
|---|---|
| *Segue* UDINE: | |
| Ufficio atti giudiziari e bollo. | 14. Diritti per la significazione degli atti giudiziari all'estro.<br>15. Tasse sul pubblico insegnamento.<br>16. Depositi per spese d'asta e di contratti e per le contravvenzioni relative ai servizi amministrati dall'Ufficio.<br>17. Demanio pubblico patrimoniale - Enti amministrati e Asse ecclesiastico.<br>18. Eredità devolute allo Stato.<br>19. Proventi gabellari.<br>20. Imposta di ricchezza mobile sulle mercedi degli operai.<br>21. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato.<br>22. Concorso alla spesa per il Fondo premi a carico dei proventi casuali, utili e compensi diversi.<br>23. Recupero di spese.<br>*Aziende speciali.*<br>1. Spese di giustizia e competenze per atti coattivi.<br>2. Fondo per il culto.<br>3. Demanio forestale.<br>4. Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.<br>5. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.<br>6. Vendita di marche per assicurazioni sociali invalidità e vecchiaia.<br>7. Ricupero di crediti per cessione stipendi.<br>8. Vendita di marche e fascette per le imposte amministrative dalla Direzione generale delle privative (Monopoli). |

Roma, addì 12 giugno 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: JUNG.

TABELLA *C*.

| Sede e denominazione dei Circoli | Uffici che vi sono compresi | | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| | Sede | Denominazione | |
| 1° Circolo | Udine | Atti civili e successioni | Con le verifiche agli uffici dei Gruppi 1° e 5° del Mod. 79 del capoluogo. |
| | Cervignano del Friuli | Registro | |
| | Cividale del Friuli | Registro | |
| | Latisana | Registro | |
| | Palmanova | Registro | |
| 2° Circolo | Udine | Atti giudiziari e bollo | Con le verifiche alle Cancellerie e agli uffici dei gruppi 3° e 4° del capoluogo. |
| | Codroipo | Registro | |
| | Pordenone | Registro | |
| | Sacile | Registro | |
| | S. Vito al Tagliamento | Registro | |
| | Spilimbergo | Registro | |
| 3° Circolo | Udine | Ipoteche | Con le verifiche agli uffici del gruppo 2° del capoluogo. |
| | Gemona | Registro | |
| | Maniago | Registro | |
| | Pontebba | Registro | |
| | S. Daniele del Friuli | Registro | |
| | Tarcento | Registro | |
| | Tolmezzo | Registro | |

Roma, addì 12 giugno 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: JUNG.

(7015)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, concernenti l'esercizio delle assicurazioni, delle capitalizzazioni e delle gestioni fiduciarie;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana da adottarsi in favore degli ecclesiastici;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste:

*a*) Tariffa 12*R*, relativa all'assicurazione con controassicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile se l'assicurato è in vita ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato;

*b*) Tariffa 12, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile se l'assicurato è in vita ad una epoca prestabilita.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(7020)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1934.
**Modificazioni all'inquadramento di alcune categorie professionali.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta l'opportunità di adeguare l'ordinamento sindacale alla struttura ed al funzionamento delle Corporazioni;

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, sull'inquadramento sindacale di alcune categorie professionali;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono attribuiti alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori:

1° gli affittuari di fondi rustici, che coltivano personalmente o col solo aiuto dei familiari, anche se eccezionalmente facciano ricorso a mano d'opera estranea;

2° i proprietari di bestiame che lo conducano personalmente o col solo aiuto di familiari, anche se eccezionalmente facciano ricorso a mano d'opera estranea.

Gli affittuari di terreni e i proprietari di bestiame di cui ai nn. 1 e 2 saranno costituiti, coi proprietari diretti coltivatori di fondi rustici, in associazione separata a norma degli articoli 5 e 34, secondo capoverso, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

3° coloro che con uve dei propri fondi preparano mosti o vini e li pongono in vendita, anche se le operazioni di vinificazione e di conservazione del prodotto avvengano con impianti importanti e anche se questi impianti servano per preparare vini che siano da qualificare tipici a norma dell'articolo 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1930, n. 62, convertito nella legge 10 luglio 1930, n. 1164;

4° i dirigenti di aziende agricole non inquadrabili nei Sindacati dei tecnici agricoli.

Art. 2.

Sono attribuiti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura: i conduttori di bestiame a soccida e gli affittuari e i proprietari diretti coltivatori di fondi rustici, limitatamente all'esercizio effettivo dell'attività dei prestatori d'opera agricola all'altrui dipendenza.

Art. 3.

Sono attribuiti alla Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia:

1° i proprietari di barche che esercitano la pesca per conto proprio, sempre che si tratti di barche che non siano azionate da motori ed abbiano una stazza non superiore a dieci tonnellate;

2° i barrocciai, i vetturini ed in genere coloro che esercitano mezzi di trasporti terrestri e di navigazione interna, personalmente o col solo aiuto di persone di famiglia qualunque sia il numero dei mezzi adoperati e la natura di essi, esclusi i corrieri. Vi rimangono attribuiti anche nell'ipotesi in cui esplichino la loro attività nell'escavazione per conto proprio della sabbia e dei ciottoli dai greti dei fiumi e dalle spiaggie del mare e nel successivo trasporto ai cantieri per la vendita;

3° i barbieri e i parrucchieri anche se esercitano una attività o sussidiaria o accessoria di vendita di oggetti di profumeria.

Art. 4.

Sono attribuiti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria: i dipendenti da concessionari privati di opere di pubblica utilità, anche se provenienti da categorie di lavoratori agricoli. In questo caso, peraltro, le tessere rilasciate dai Sindacati dell'agricoltura valgono anche agli effetti del collocamento nei lavori per l'esecuzione delle opere suddette.

Art. 5.

Sono attribuiti alla Confederazione nazionale fascista del commercio:

1° gli esercenti commercio ambulante per conto proprio (compresi i rivenditori di giornali) e gli esercenti commercio in posti fissi nei mercati o in altri luoghi pubblici comprese le edicole dei giornali e riviste. Essi costituiranno una separata associazione a norma degli articoli 5 e 34, secondo capoverso, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

2° gli esercenti le agenzie di spedizioni terrestri e marittime anche se la loro attività si esplichi sotto forma di assunzione di trasporti a rischio proprio;

3° i titolari di istituti privati di cura;

4° gli esercenti attività di panificazione (non attribuiti alla Federazione degli artigiani) anche se si limitino al rifornimento di spacci esistenti nelle proprie aziende industriali;

5° coloro che sottopongono a cernita, cura e condizionamento tabacchi provenienti dall'estero;

6° filiali di vendita di aziende editoriali librarie;

7° le agenzie appaltatrici di servizi di biglietteria per trasporti ferroviari, automobilistici, lacuali, marittimi ed aerei;

8° gli esercenti negozi di fiori anche se esplichino attività di manipolizzazione.

Art. 6.

Sono attribuiti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio:

1° i dipendenti da aziende di compra-vendita di frutta, anche se provengano da categorie di lavoratori agricoli. In questo caso, peraltro, le tessere rilasciate dai Sindacati dell'agricoltura valgono anche agli effetti del collocamento presso le aziende suddette;

2° i portieri;

3° i dipendenti dalle agenzie di spedizione, di cui al n. 2 del precedente art. 5;

4° i viaggiatori di commercio e piazzisti, anche se dipendenti da importatori di nafta, olii minerali e lubrificanti in genere;

5° gli addetti agli istituti privati di cura;

6° gli infermieri patentati liberi esercenti;

7° i dipendenti da agenzie appaltatrici dei servizi di biglietteria per trasporti ferroviari, automobilistici, lacuali, marittimi ed aerei;

8° gli addetti ai laboratori di paste, gallette, gelati, biscotti, annessi a negozi di vendita anche se i laboratori servano a rifornire altri negozi di vendita, in maniera sussidiaria;

9° i dipendenti da filiali di vendita di case editrici;

10° i dipendenti dalle aziende di cui ai numeri 1, 4, 5, 8 dell'art. 5.

Art. 7.

Sono attribuiti:

*a*) Alla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione:

1° gli agenti concessionari di assicurazione;
2° gli agenti di cambio.

*b*) Alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione:

1° dipendenti dalle agenzie di assicurazioni;
2° i dipendenti dalle agenzie di cambio.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili col presente decreto, che avrà efficacia per tutti gli effetti dal 1° luglio 1934-XII.

Roma, addì 20 giugno 1934 - Anno XII

*Il Capo del Governo*
*Ministro per le corporazioni*:
MUSSOLINI.

(7030)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1934.
**Revoca dell'autorizzazione concessa all'Essiccatoio cooperativo bozzoli di Cetraro per l'esercizio del credito agrario.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che l'Essiccatoio cooperativo bozzoli di Cetraro fu autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario d'esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale Ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 10 luglio 1930, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con nota del 18 giugno 1934, n. 61198;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa all'Essiccatoio cooperativo bozzoli di Cetraro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: ACERBO.

(7021)

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 50-925 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Moskat Maria nata Jurman del fu Pietro e della fu Kosmac Anna, nata a Circhina il 30 maggio 1872 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Moscatelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Moskat Vittoria fu Giovanni, nata a Circhina il 18 aprile 1901, figlia;
Moskat Stanislava fu Giovanni, nata a Circhina il 22 maggio 1914, figlia;
Moskat Oscarre di Moskat Vittoria, nato a Circhina il 19 aprile 1925, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5694)

---

N. 50-924 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Moskat Antonia del fu Francesco e di Grehovic Maria, nata a Circhina il 2 giugno 1891 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Moscatelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Moskat Lucia fu Francesco, nata a Circhina il 2 dicembre 1887, sorella;

Moskat Francesca fu Francesco, nata a Circhina il 10 settembre 1889, sorella;
Moskat Anna fu Francesco, nata a Circhina il 19 luglio 1896, sorella;
Moskat Stanislao di Francesca, nato a Circhina il 2 aprile 1916, nipote;
Ved. Moskat Maria nata Grehovic fu Pietro, nata a Circhina il 6 settembre 1865, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5695)

N. 50-2 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Usaj Luigi del fu Giuseppe e della fu Anna Bensa, nato a Gorizia il 16 novembre 1877 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ussai ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Usaj Albina di Giovanni Batistic, nata a Gorizia l'11 giugno 1879, moglie;
Usaj Romano di Luigi, nato a Gorizia il 5 agosto 1905, foglio;
Usaj Rosalia di Luigi, nata a Gorizia il 19 settembre 1913, figlia;
Usaj Elena di Luigi, nata a Gorizia il 16 agosto 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5696)

N. 50-959 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Bogomiro del fu Giuseppe e della Klanschek Rosa, nato a Cosana il 6 settembre 1884 e residente a Cosana, 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mauric Cristina di Augusta Cadez, nata a Goisern (Austria) il 27 luglio 1891, moglie;
Mauric Ernesta di Bogomiro, nata a Goisern (Austria) il 30 luglio 1912, figlia;
Mauric Cristina di Bogomiro, nata a Cosana il 1° ottobre 1913, figlia;
Mauric Giovanni di Bogomiro, nato a Cosana il 14 giugno 1921, figlio;
Mauric Alma di Bogomiro, nata a Cosana il 21 marzo 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5697)

N. 50-956 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Antonio del fu Martino e della fu Caterina Krascek, nato a Vercoglie il 13 gennaio 1890 e residente a Vercoglie, 31, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mauric Emilia di Giovanni Rusjan, nata a S. Martino l'11 novembre 1897, moglie;
Mauric Dorotea di Antonio, nata a Quisca il 5 luglio 1919, figlia;
Mauric Antonio di Antonio, nato a Quisca il 2 luglio 1921, figlio;
Mauric Rodolfo di Antonio, nato a Quisca il 3 giugno 1924, figlio;
Mauric Emilia di Antonio, nata a Quisca il 27 aprile 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5700)

N. 50-954 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Antonio del fu Giuseppe e della fu Klaniscek Rosa, nato a Cosana il 23 febbraio 1881 e residente a Cosana, 131, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mauric Emilia di Antonio, nata a Cosana il 16 novembre 1909, figlia;

Mauric Antonio di Antonio, nato a Cosana il 14 gennaio 1911, figlio;

Mauric Erminia di Antonio, nata a Cosana il 5 luglio 1912, figlia;

Mauric Edvige di Antonio, nata a Cosana l'11 novembre 1913, figlia;

Mauric Alfonso di Antonio, nato a Cosana il 21 novembre 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5701)

N. 50-954 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Antonio del fu Antonio e della Mauric Maria, nato a S. Martino-Quisca il 20 aprile 1879 e residente a S. Martino-Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mauric Rosalia fu Gregorio Brezigar, nata a S. Martino-Quisca l'8 settembre 1894, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5702)

N. 50-953 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Antonio del fu Andrea e della fu Krascech Maria, nato a Quisca il 14 gennaio 1869 e residente a Quisca, 158, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mauric Rosa fu Pietro Urbancic, nata a Salona d'Isonzo il 10 agosto 1868, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5703)

N. 50-952 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Andrea del fu Giuseppe e della fu Persoglia Maria, nato a Quisca il 7 febbraio 1875 e residente a Quisca, 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mauric Luigia di Andrea, nata a Quisca il 2 giugno 1905, figlia;
Mauric Giuseppe di Andrea, nato a Quisca il 16 maggio 1907, figlio;
Mauric Angela di Andrea, nata a Quisca l'11 maggio 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5704)

N. 50-273 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic Angela in Saksida di Antonio e della Lozej Antonia, nata a Scherbina il 22 aprile 1882 e residente a Montespino Saksid, 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5705)

N. 50-1092 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic ved. Luigia nata Faganel del fu Giovanni e della fu Gregoric Vincenza, nata a Prevacina il 22 luglio 1875 e residente a Prevacina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Luigi fu Giuseppe, nato a Prevacina il 10 giugno 1096, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5706)

N. 50-1093 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Batic Giuseppina in Furlani del fu Giuseppe e della Faganel Luigia, nata a Prevacina il 16 settembre 1904 e residente a Prevacina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5707)

N. 50-1094 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic Stefania in Zotti di Francesco e della Tomsic Caterina, nata a Gorizia-Moncorona il 2 settembre 1907 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5708)

---

N. 50-1095 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic Maria ved. Cerne, di Giacomo e della fu Gregoric Francesca, nata a Prevacina il 18 maggio 1899 e residente a Prevacina Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5709)

---

N. 50-1096 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic Giuseppina in Sinigoj di Giuseppe e della Faganel Maria, nata a Ossecca-Sambasso il 6 aprile 1888 e residente a Montespino-Zalosce, 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5710)

---

N. 50-1097 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic Teresa in Zorn del fu Giovanni e della fu Dugulin Francesca, nata a Prevacina l'11 ottobre 1875 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5711)

---

N. 50-1098 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic Maria in Lah di Giuseppe e della Kosuta Teresa, nata a Ossecca (Sambasso) il 24 settembre 1890 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5712)

N. 50-928 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mucic vedova Carolina nata Berce fu Andrea Berce e di Kralj Carolina, nata a Montespino il 3 ottobre 1896 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mucci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mucic Andrea fu Andrea, nato a Montespino il 24 novembre 1919, figlio;

Mucic Francesca fu Andrea, nata a Montespino il 1° gennaio 1922, figlia;

Mucic Francesco fu Andrea, nato a Montespino il 23 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificata all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TROTTA.

(5735)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del torrente Cercito, in provincia di Roma.

Con decreto Ministeriale 3 luglio 1934-XII, sono stati approvati gli elenchi dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del torrente Cercito (bacino dei monti Lepini ed Ausoni), nei comuni di Sermoneta e Bassiano (Roma), previsti nel progetto 28 luglio 1932, approvato con decreto Ministeriale del 14 febbraio 1933, n. 288.

(7025)

### Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del fosso Brecce, in provincia di Pesaro.

Con decreto Ministeriale 3 luglio 1934, n. 2647, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del fosso Brecce (bacino montano del fiume Metauro), in comune di Piobbico (Pesaro), previsti nel progetto 15 agosto 1932.

(7026)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 148

### Media dei cambi e delle rendite

del 6 luglio 1934 - Anno XII

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 11.66 |
| Inghilterra (Sterlina) | 58.93 |
| Francia (Franco) | 76.95 |
| Svizzera (Franco) | 379.75 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 2.80 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.73 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 11.77 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 48.60 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.635 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.54 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 2.965 |
| Olanda (Fiorino) | 7.925 |
| Polonia (Zloty) | 220.50 |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 159.60 |
| Svezia (Corona) | 3.06 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendite 3,50 % (1906) | 84.35 |
| Id. 3,50 % (1902) | 82.85 |
| Id. 3 % lordo | 62.975 |
| Prestito Redimibile 3,50 % | 83.40 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 101.10 |
| Id. id. id. 1940 | 106.325 |
| Id. id. id. 1941 | 106.875 |
| Id. id. id. 1943 | 101.075 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 92.60 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Sostituzione dei titoli dei debiti consolidati con quelli del nuovo Prestito redimibile 3,50 per cento.

Ai termini del 2° comma dell'art. 6 del R. decreto 31 maggio 1934, n. 835, si avverte che l'inizio della presentazione dei titoli al portatore del consolidato 5 per cento e del Prestito del Littorio 5 per cento convertiti nel Prestito redimibile 3,50 per cento, creato con R. decreto-

legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, avrà luogo il 16 luglio 1934-XII, direttamente alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, oppure a mezzo degli Istituti componenti il Consorzio costituito a norma dell'art. 4 del R. decreto 5 marzo 1934-XII, n. 292.

All'uopo sono state diramate già le necessarie disposizioni alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno e nelle Colonie.

Roma, addì 1° luglio 1934 - Anno XII.

*Il Ministro*: JUNG.

(7024)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso a 35 borse di studio per alunni maschi che frequentino i Regi istituti magistrali.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272;
Veduto il regolamento 18 luglio 1932, n. 1067;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1932, n. 777;

Decreta:

È aperto un concorso per 35 borse di studio per alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali.

Le borse di studio poste a concorso sono:

per i corsi inferiori n. 3 di L. 1056 e n. 9 di L. 2200;
per i corsi superiori n. 9 di L. 1056 e n. 14 di L. 2200.

Le borse stesse sono assegnate in godimento presso i Regi istituti magistrali indicati nell'elenco annesso al presente decreto (Allegato *A*).

Al concorso possono partecipare i giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, i quali abbiano titolo per iscriversi a qualsiasi classe del corso inferiore o superore dei Regi istituti magistrali, e siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità.

Il concorso ha luogo per soli titoli.

Nell'assegnazione delle borse di studio sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra o, per le idealità nazionali, ai figli dei mutilati di guerra o per la causa nazionale, ai figli dei decorati al valore ed agli iscritti all'Opera nazionale Balilla.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e degli istituti di educazione, Div. 1ª), oltre alla domanda in carta libera, con precisa indicazione dell'indirizzo, i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, o, per gli italiani non regnicoli, attestato del console competente circa l'origine italiana e i sentimenti italiani della famiglia stessa;

3° certificato dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante e impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri;

4° pagella scolastica dell'ultimo anno di studio col risultato degli ultimi esami, o certificato degli ultimi esami;

5° certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età e la professione dei componenti la medesima;

6° certificato del competente procuratore, circa le imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello di domicilio, quando le dette sedi siano diverse;

7° tutti gli altri documenti che l'istante ritenga utile di presentare.

Tali documenti sono esenti dalla tassa di bollo, a norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268; debbono però essere regolarmente legalizzati.

Nella domanda dovrà indicarsi se il giovane parteciperà anche al concorso che sta per essere bandito per i posti gratuiti nei Convitti Nazionali e dovranno indicarsi, in ordine di preferenza, le sedi, tra quelle sotto elencate, nelle quali il giovane intende svolgere i suoi studi magistrali. I documenti dovranno pervenire al Ministero non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

La graduatoria sarà resa esecutiva con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Si fa riserva di procedere, in base alle classificazioni dei concorrenti fatte dalla Commissione giudicatrice, alla assegnazione delle altre borse che, eventualmente, risultino disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1934-35.

Roma, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: ERCOLE.

ALLEGATO *A*.

*Sedi per le quali si assegnano in godimento le borse di studio per i Regi istituti magistrali.*

Acireale — Belluno — Bobbio — Camerino — Catanzaro — Città Sant'Angelo — Forlimpopoli — Gorizia — Lagonegro — Modica — Mondovì — Noto — Nuoro — Parenzo — Petralia Sottana — Pontecorvo — Rovereto — Sondrio — Spoleto — San Pietro al Natisone — Zara.

Visto, *il Ministro*: ERCOLE.

(7027)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Diario delle prove scritte dei concorsi a 20 posti di ingegnere specializzato, a 50 posti nel ruolo del personale direttivo ed a 500 posti di impiegato ausiliario.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 12 dicembre 1933-XII, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1934-XII;

Visti i decreti Ministeriali del 7 febbraio 1934-XII — pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 stesso mese — relativi ai concorsi per esami nell'Amministrazione postale telegrafica:

*a*) per 20 posti del grado iniziale (10°) del ruolo *B* di prima categoria (ingegneri specializzati);

*b*) per 50 posti del grado iniziale (11°) del ruolo *A* di prima categoria (personale direttivo);

*c*) per 500 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine, in 38 residenze;

Decreta:

Le prove scritte relative ai concorsi predetti saranno tenute rispettivamente:

*a*) nei giorni 23, 24 e 25 luglio 1934-XII in Roma (Palazzo degli Esami) per il concorso a 20 posti di ingegnere specializzato (grado 10°);

*b*) nei giorni 25, 26 e 27 luglio 1934-XII in Roma (Palazzo degli Esami) per il concorso a 50 posti del personale direttivo (grado 11°);

*c*) nei giorni 31 luglio, 1° e 2 agosto 1934-XII per il concorso a 500 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine nelle sedi di esame indicate dal relativo bando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 luglio 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: PUPPINI.

(7031)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C